

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 ottobre 2017, ha assunto le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ US PALMESE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARUCA CHRISTIAN, PUBBLICATA NEL C.U. 297/CAE-LND del 27.4.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta la richiesta di differimento formulata dalla difesa della Società US Palmese ASD e, ritenuto pregiudiziale l'accertamento dei medesimi fatti attualmente pendenti dinanzi la Sezione Disciplinare di questo Tribunale, sospende il presente procedimento sino agli esiti definitivi.

2) RECLAMO N°. 3 DELLA SOCIETÀ PORDENONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SEDEGLIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 951 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAGNUCCO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Pordenone Calcio Srl e, per l'effetto, dichiara la stessa tenuta a corrispondere alla Società ASD Sedegliano il minor importo di € 7.020,00 (Euro settemilaventi/00).

Conferma la penale e ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 7 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 902 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIANI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 970 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TURCHETTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD ISM Gradisca e, per l'effetto conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 26 ottobre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio